


LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Minorenni



Composta dai magistrati

Dott. Enrica Mazzacane  
Dott. Mariagiulia De Marco  
Dott. Anna Maria Pagliari  
Dott. Nadia Murgioni  
Dott. Ermanno Tarsitani

Presidente rel.  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere On.  
Consigliere On.

All'udienza del 12/11/2013 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa in grado di appello iscritta al n. 50601 Ruolo Generale per gli Affari Diversi dell'anno 2013, vertente

TRA

Amerighi Ginevra Pantasilea, Ricci Roberta e Amerighi Roberto, elett.te dom.ti in Roma largo Messico 7 presso lo studio dell'avv. P. Lorusso che li rappr. e dif. unitamente all'avv. L. Totino per delega a margine dei reclami

RECLAMANTI

E

Mangifesta Fabio, elett.te dom.to in Roma via XX Settembre 3, presso lo studio dell'avv. P. Rossi che lo rappr. e dif. unitamente all'avv. G. Rappazzo per delega a margine della memoria di risposta

Avv. D. Belloni, curatore speciale della minore Arianna Mangifesta, con studio in Roma circ.ne Clodia 29

RECLAMATI

nei confronti

del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 4/3/2013 pronunciato nell'interesse della minore Arianna Mangifesta, nata a Roma il 14/9/2009

La Corte

Sentiti nell'odierna camera di consiglio i difensori ed il P.G., sciogliendo la riserva,

osserva

Il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto in data 4/3/2013 ha dichiarato Ginevra Amerighi, madre della minore Arianna Mangifesta, nata a Roma il 14/9/2009 dalla sua relazione con Fabio Mangifesta, decaduta dalla potestà genitoriale, ha vietato gli incontri con la figlia, ha disposto che la Amerighi contribuisca al mantenimento della figlia versando al padre l'importo mensile di € 250,00 con decorrenza dal collocamento della minore presso il padre, ha prescritto alla Amerighi di intraprendere presso la competente ASL RM A un percorso di recupero delle capacità genitoriali e di farsi seguire presso il competente DSM, ha prescritto al Mangifesta di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso, ha disposto che il TSRMIEE della ASL RM A continui a monitorare la minore ed ha dichiarato il decreto immediatamente efficace. Il Tribunale ha dato atto della disposta riunione dei ricorsi progressivamente presentati nell'interesse della minore dal P.M. ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. nei confronti di entrambi i genitori, dalla Amerighi per l'affidamento esclusivo della figlia, dal Mangifesta in un primo tempo per l'affidamento condiviso della figlia e successivamente per la sospensione o revoca della potestà della madre ed infine dai nonni materni e dalla bisnonna materna per consentire gli incontri con la minore; ha poi dettagliatamente indicato i numerosi decreti emessi nel corso del procedimento dal maggio 2010 all'agosto 2012 volti alla disciplina degli incontri tra padre e figlia, in un primo tempo liberi e successivamente presso il Servizio Sociale attesa la mancata collaborazione della madre, alla nomina del curatore speciale della minore e del ctu, alla sospensione in via di urgenza della potestà della madre ed al collocamento della minore presso il padre, all'esito del deposito della ctu, con divieto alla madre di incontrare la figlia fino a quando la stessa madre non avesse intrapreso un percorso psicoterapeutico intensivo presso il DSM della ASL, al monitoraggio a cura del SS e della ASL della condizione della minore ed alla programmazione di un sostegno per il padre, alla regolazione di incontri protetti madre-figlia presso il Centro Fregosi ed al rigetto dell'istanza della Amerighi di ricasazione dei giudici. Ha dato atto che il decreto con cui aveva disposto la sospensione della potestà materna ed il collocamento della minore presso il padre era stato reclamato dalla Amerighi dinanzi alla Corte d'Appello, che il reclamo era stato respinto con decreto del 5/7/2011 e che il successivo ricorso per Cassazione avverso tale ultimo decreto era stato dichiarato inammissibile in data 5/3/2012. Il Tribunale ha evidenziato che l'istruttoria è consistita nell'espletamento di ctu e nella acquisizione di numerose relazioni del SS e della documentazione prodotta dalle parti, tra cui le trascrizioni delle trasmissioni televisive cui la madre della minore aveva partecipato, ed all'esito della stessa ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti della Amerighi. Il Tribunale preliminarmente, in merito alle censure sollevate dalla Amerighi rispetto all'operato della ctu, di cui aveva chiesto la sostituzione, ha ritenuto che le stesse fossero superate dal citato decreto della Corte d'Appello che, investito delle stesse, le aveva ritenute infondate, e dalla successiva decisione della Corte di cassazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza che dette censure non possono più essere oggetto di esame e sono coperte dal giudicato. Nel merito ha dato atto delle conclusioni della consulenza, che ha accertato nella Amerighi la presenza di un disturbo serio della personalità compatibile con la diagnosi di disturbo istrionico della personalità, e del fatto che il comportamento della Amerighi nel corso del procedimento costituisca una evidente conferma della presenza della patologia evidenziata dal ctu: in proposito ha ricordato la dichiarata indisponibilità a collaborare con la Asl, la mancata collaborazione rispetto alla attuazione degli incontri padre-figlia, l'interruzione del prescritto percorso psicoterapeutico, svolto solo dal marzo al giugno 2011, il mancato svolgimento del percorso elaborato dal Centro Fregosi volto alla ripresa degli incontri madre-figlia e la successiva denuncia contro gli operatori del centro medesimo, successivamente archiviata dal Gip in data 8/1/2013. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la patologia della Amerighi non le consente di esercitare una genitorialità responsabile e



consapevole dei bisogni della minore e che le relazioni acquisite e gli episodi ricordati rivelano come la stessa utilizzi il rapporto genitoriale in modo strumentale e non conforme all'interesse della figlia, adottando comportamenti plateali volti a denigrare la figura paterna ed a costruire per sé un'immagine mediatica, piuttosto che impegnarsi nella riattivazione della relazione con la figlia, della quale peraltro, dopo la denuncia nei confronti del Centro Fregosi, non ha più chiesto notizie, come relazionato dal SS. (v. rel. del 7/2/2013). Ha accertato la positiva condizione psicologica della minore, come riferita dalla Asl con relazione del 7/12/2012, oltre che la bontà della sua relazione affettiva con il padre e con l'ambiente familiare paterno e delle sue condizioni di vita, sotto l'aspetto della frequenza scolastica e della partecipazione ad attività sportiva, sottolineando anche come il padre stia seguendo il percorso di sostegno prescrittogli. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale è pervenuto alla decisione reclamata ed ha confermato il già disposto divieto di incontri tra madre e figlia, ritenendo pregiudizievole per la minore l'atteggiamento psicologico ed educativo della madre, almeno fino a quando quest'ultima non avrà intrapreso e portato a termine un percorso terapeutico costante presso una struttura pubblica finalizzato alla acquisizione delle capacità genitoriali di cui al momento è carente. Ha poi respinto le richieste di sostituzione o ricusazione del curatore ritenendo a questo inapplicabili tali istituti previsti per il giudice ed il ctu ma non per il curatore che rappresenta una parte del procedimento ed infine ha respinto le richieste dei nonni materni e della bisnonna materna non ritenendo opportuni per l'equilibrio della minore gli incontri con loro, stante anche il divieto di rapporti con la madre, con la quale i nonni vivono e della quale hanno sostenuto le ragioni nella vicenda in esame, con il conseguente rischio che la minore possa essere da essi triangolata nel conflitto genitoriale.

Ginevra Pantasilea Amerighi ha proposto reclamo avverso il suddetto decreto deducendo l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. e la violazione dei principi sanciti in materia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non risultando nella fattispecie alcuno dei presupposti cui la suddetta pronuncia è subordinata, ed in particolare la violazione dei doveri genitoriali, l'abuso dei relativi poteri, il pregiudizio per la minore, abusi o maltrattamenti sulla minore ed essendo il provvedimento impugnato privo di motivazione sul punto, oltre che punitivo nei propri confronti. Ha censurato la decisione per avere disposto l'affidamento esclusivo della figlia al padre sebbene questi sia stato rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. commessi in proprio danno e per avere recepito la consulenza tecnica, sebbene la stessa sia viziata da nullità per violazione dell'art. 195 c.p.c., del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. A tale riguardo ha dedotto che: 1) il ctu non ha provveduto al deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse e che il deposito della relazione e la pronuncia del Tribunale sono avvenuti in data anteriore al termine del 27/4/2011, fissato per la presentazione di note critiche; 2) alla somministrazione dei test non sono stati convocati e non hanno partecipato i consulenti di parte, non è stata garantita la riferibilità dei test alle parti attraverso busta chiusa con sottoscrizione, non si è proceduto alla apertura ed all'esame dei test nel contraddittorio delle parti, la somministrazione dei test è avvenuta in assenza del ctu a cura di una dottoressa non autorizzata dal Tribunale. Ha rilevato che il ctu ha fondato le proprie valutazioni esclusivamente sui risultati delle prove testologiche, trascurando le altre fonti di informazione, e che in ogni caso la diagnosi cui è pervenuta non è di tale gravità da giustificare il distacco della figlia dalla madre, considerato peraltro che nella relazione della ctu non viene indicato alcun episodio o comportamento della Amerighi idoneo a cagionare pregiudizio alla figlia, emergendo soltanto una conflittualità genitoriale ma non una pericolosità della condotta materna, così che la rappresentata

 3

imprevedibilità e incontrollabilità del comportamento materno è rimasta priva di ogni elemento di riscontro. Ha osservato che i criteri per la diagnosi del disturbo istrionico di personalità sono stati indicati dal ctu come mero elenco ma non sono stati agganciati ad alcun dato reale e quindi ad alcun comportamento tipico della Amerighi, che invece rappresenta l'unica vera figura di riferimento per la figlia e l'unica garante della sua stabilità emotiva. Ha negato di essere affetta da disturbo istrionico della personalità, rispetto al quale la ctu ha espresso un giudizio di mera compatibilità e non di rilevanza, ed ha affermato che la presenza di tale patologia è stata esclusa da diversi consulenti neuropsichiatri, di cui ha allegato le relazioni. Ha aggiunto che il Mangifesta, dagli accertamenti del ctu, è risultato incline alla aggressività ed alla vendetta, come confermato dal certificato medico depositato in atti del marzo 2010 e dai procedimenti penali pendenti a suo carico e che ciò malgrado la minore è stata affidata in via esclusiva al padre senza prevedere alcun controllo o monitoraggio da parte del SS. Ha dedotto che il provvedimento reclamato non ha tenuto conto della nuova disciplina di cui alla l. n. 219/2012 che, parificando i figli legittimi ed i figli naturali, ha introdotto l'art. 315 bis c.c. per il quale il figlio ha il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti ed ha censurato l'operato della ctu per essere stata la stessa parziale nello svolgimento del suo incarico, omettendo di riferire e valutare le denunce a carico del Mangifesta e gli episodi di violenza da lui commessi. Ha affermato di avere presentato alla competente Procura della Repubblica un esposto nei confronti della ctu, ha dedotto la sussistenza quanto meno dell'ipotesi di cui all'art. 64 c.p.c. per colpa grave del consulente nella esecuzione degli atti richiesti ed ha quindi ribadito la richiesta di sostituzione e ricusazione della ctu con conseguente rinnovazione della consulenza e stralcio della relazione in atti. Ha poi dedotto la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per non avere il Tribunale ammesso i formulati mezzi istruttori e per non avere proceduto all'audizione del PM nel corso del giudizio né comunicato allo stesso PM il decreto, con conseguente nullità dell'intero procedimento, e la violazione degli artt. 336 c.c e 1, 3, 6 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non avendo il decreto alcun termine di efficacia, con conseguente stabilità del pregiudizio in capo alla Amerighi, e mancando il presupposto della assoluta urgenza. Ha censurato il decreto reclamato per non essersi il Tribunale pronunciato sui rilievi formulati in relazione alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, limitandosi a richiamare il provvedimento della Corte d'Appello che atteneva a profili metodologici della ctu e non alla violazione di detti principi ed ha affermato di avere tempestivamente eccepito le violazioni di legge e la nullità del decreto con il primo scritto difensivo rappresentato dal reclamo alla Corte d'Appello, precisando che il Tribunale ben prima del termine per il deposito di osservazioni critiche alla ctu, fissato al 27/4/2011, aveva illegittimamente emesso il decreto del 15/3/2011, con cui aveva sottratto la minore alla madre, recependo le conclusioni della ctu. Ha infine evidenziato l'omessa allegazione alla relazione della ctu delle schede dei test, il riferimento all'interno della relazione ad un certificato in data 27/3/2009 (pag. 23) in violazione del disposto di cui all'art. 198 c.p.c. e la mancanza di data nella relazione, con conseguente nullità della ctu e necessità di rinnovazione della stessa. Ha affermato di avere sempre manifestato disponibilità ad incontrare la figlia, ha negato di essere mai stata convocata dal Centro Fregosi dopo il primo colloquio del gennaio 2012 ed ha osservato che il gruppo di lavoro del centro è costituito da operatori coordinati dal comitato scientifico di cui fa parte la ctu nominata nel primo grado, dott. Malagoli Togliatti, e che pertanto la valutazione del centro non presenta i presupposti di terzietà ed obiettività ed ha quindi ribadito la richiesta di ricusazione e sostituzione del direttore responsabile, del legale rappresentante e delle dottoresse incaricate del caso. Ha anche negato di essere stata contattata dal DSM per la ripresa del percorso psicologico nel settembre 2011.



Ha chiesto pertanto che la Corte annulli il decreto reclamato, previa sospensione della efficacia esecutiva dello stesso, accolga le istanze di ricasazione e sostituzione della ctu, del curatore della minore e degli operatori del Centro Fregosi e del DSM, dichiari la nullità della ctu disponendone la rinnovazione con spese a carico della consulente, disponga lo stralcio della ctu e delle altre relazioni in atti e, ove necessario, ammetta i testi già indicati e l'audizione della Amerighi, reintegri nella potestà l'Amerighi, affidi a lei la minore o, in subordine, ne preveda l'affidamento condiviso e disponga l'immediato ripristino del rapporto madre-figlia.

Il decreto è stato reclamato anche dai nonni materni della minore, Roberta Ricci e Roberto Amerighi, con distinto reclamo con il quale hanno preliminarmente eccepito la nullità dello stesso decreto per la mancanza nel dispositivo di ogni pronuncia sul ricorso da loro proposto e, nel merito, ne hanno dedotto la illegittimità per la violazione dell'art. 315 bis c.c. che prevede il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Hanno affermato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, essi non vivono con la Amerighi, che dalla nascita sino al marzo 2011 la bambina è vissuta serenamente con loro e con la madre e che il distacco repentino ha certamente causato seri danni alla sua serenità psicofisica, come emerge anche dalla relazione del SS successiva al collocamento della bambina presso il padre (rel. giugno 2011). Hanno dedotto l'insussistenza di elementi ostativi alla frequentazione con la nipote, verso cui hanno sempre avuto atteggiamenti irreprensibili, ed hanno quindi chiesto che la Corte annulli il decreto reclamato e adotti un provvedimento, anche cautelare, volto ad accertare la condotta illegittima del Mangifesta, che ha negato il loro rapporto con la nipote, ed a permettere loro il ripristino della frequentazione con la nipote.

Il padre della minore, Fabio Mangifesta, si è costituito in giudizio contestando il fondamento del reclamo della Amerighi, in particolare affermando di condividere quanto dedotto dal Tribunale sulla inidoneità della madre ad esercitare una genitorialità responsabile e consapevole dei bisogni della figlia. Ha escluso che nella specie si sia verificata alcuna ipotesi di nullità della consulenza, che è stata espletata nel pieno rispetto del principio del contraddittorio consentendo alle parti ed ai loro consulenti di partecipare ad ogni operazione ed ha osservato che in ogni caso la nullità della ctu ha carattere relativo e deve essere fatta valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata, e che nella specie la Amerighi non ha tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità, non avendo depositato note difensive nel termine concesso del 27/4/2011, ed è pertanto decaduta da tale facoltà. Con riferimento alle osservazioni della reclamante ha in ogni caso rilevato che la ctu è stata autorizzata dal giudice ad avvalersi della collaborazione di un ausiliario e che il giudice ha concesso termine per il deposito della relazione ed altro successivo termine alle parti per il deposito di note, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ed ha escluso che la mancata osservanza da parte del giudice delle modalità prescritte dall'art. 195 c.p.c. determini la nullità della ctu, non essendo la stessa espressamente prevista dalla norma citata. Quanto alla metodologia seguita dalla ctu ha osservato che la stessa non si è basata solo sui test, come dedotto dalla reclamante, ma sui colloqui clinici individuali e congiunti, sulla osservazione del comportamento e sull'anamnesi ed ha rilevato la correttezza degli accertamenti svolti e delle conclusioni formulate. Ha dedotto di non avere precedenti penali, di avere sempre provveduto al mantenimento della figlia, che la madre attualmente è totalmente inadempiente all'obbligo di mantenimento e che la bambina da quando è stata collocata presso di lui sta bene, ha ottime relazioni con i familiari ed i coetanei, è accudita quotidianamente da lui ed ha chiesto che sia disposto l'affidamento esclusivo a lui della figlia, come già richiesto nel primo grado, con la conferma del divieto di frequentazione madre-figlia.

 5

Con distinta memoria il Mangifesta ha chiesto il rigetto del reclamo dei nonni materni deducendo che gli stessi hanno sempre manifestato profondo astio nei suoi confronti e opposizione rispetto agli operatori che hanno seguito il nucleo e che pertanto la loro presenza nella vita della bambina ne turberebbe l'equilibrio e la crescita serena, considerato anche che gli stessi non si sono mai rivolti al SS per avere notizie sulle condizioni della bambina dalla data del provvedimento reclamato, dimostrando ancora una volta disinteresse per la nipote, a conferma degli atteggiamenti avuti in precedenza.

Il curatore speciale della minore si è costituito in giudizio contestando il fondamento dei due reclami e rilevando che molti dei motivi di censura hanno formato oggetto di precedenti reclami respinti dalla Corte d'Appello con decreto del 13/7/2011 con cui è stata esclusa la presenza di vizi metodologici nella ctu. Ha osservato che la ctu è stata svolta in modo approfondito e puntuale, che i risultati dei test psico-diagnostici hanno costituito solo uno degli elementi di valutazione, che i consulenti di entrambe le parti hanno sempre partecipato ad ogni operazione peritale, concordando con il ctu le relative modalità di svolgimento, e che è stato consentito alle parti di formulare osservazioni critiche alla ctu assegnando loro un termine per note, che la Amerighi non ha ritenuto di depositare. Ha evidenziato la correttezza della valutazione operata dal Tribunale circa la personalità dei due genitori ed il loro comportamento stragiudiziale e processuale, ha riferito che le denunce penali proposte dalla Amerighi nei confronti dello stesso curatore e delle operatrici del Centro Fregosi sono state archiviate ed ha concluso che un eventuale riavvicinamento della madre alla bambina sarebbe estremamente pregiudizievole per quest'ultima, che verrebbe ad essere triangolata nella conflittualità tra i genitori mantenuta dalla madre a livelli altissimi. Ha dichiarato che la bambina vive serenamente con il padre, come da lei constatato personalmente, e non ha mai manifestato nostalgia per la madre ed i nonni materni e, quanto alla asserita pericolosità del padre, ha affermato e documentato che con decreto del 14/6/2013 il Gip ha disposto l'archiviazione delle denunce presentate dalla Amerighi. Con riguardo al reclamo dei nonni il curatore ha osservato che essi hanno sempre condiviso le iniziative della figlia tese a screditare la figura paterna e le decisioni del Tribunale, come provato dalle interviste rilasciate in diverse trasmissioni televisive, che non riconoscono le difficoltà della figlia nell'esercizio del ruolo genitoriale, che, da quando la bambina è stata collocata presso il padre, non hanno mai assunto alcuna iniziativa finalizzata all'incontro con la nipote o alla acquisizione di informazioni sulle sue condizioni ed infine che, diversamente da quanto affermato nel reclamo, essi, pur formalmente residenti a Lipari, vivono insieme con la figlia a Roma. Sull'istanza di ricasazione nei propri confronti ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 8225/2012 che esclude la natura di pubblico ufficiale del curatore speciale, mero rappresentante di una parte privata, e sull'istanza di sospensiva ha dedotto l'insussistenza dei relativi presupposti, sottolineando che la Amerighi non vede la figlia per sua scelta non avendo voluto sottoporsi agli incontri protetti previsti dal decreto del 7/12/2011 e non essendosi sottoposta al percorso di sostegno alla genitorialità. Il curatore ha chiesto pertanto il rigetto di entrambi i reclami.

I due procedimenti di reclamo sono stati riuniti con decreto del Presidente di sezione del 16/4/2013.

All'udienza dell'1/10/2013 la Corte ha dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti e in accoglimento delle istanze del curatore speciale e del difensore del Mangifesta la causa è stata rinviata per la decisione ad altra udienza. All'udienza del



-12/11/2013, sentiti il difensore dei reclamanti che si è riportato alle conclusioni formulate con il reclamo, il difensore del Mangifesta ed il curatore che hanno chiesto termine per esame della documentazione depositata dai reclamanti in cancelleria prima dell'udienza e nel merito si sono riportati alle conclusioni in atti ed il P.G. che ha confermato il parere già espresso di rigetto dei reclami, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

Preliminarmente la Corte ritiene l'irrilevanza ai fini della decisione dei documenti depositati dai reclamanti l'8 ed il 12/11/2013 e per tale ragione non è necessario concedere alle parti reclamate il termine richiesto per esame degli stessi.

I reclami sono infondati.

Con riferimento ai motivi di censura che prospettano ipotesi di nullità della consulenza psicologica espletata nel primo grado di giudizio si osserva preliminarmente che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, "la nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere relativo, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, non rilevando la deduzione in appello dei vizi della consulenza perché tardiva ai fini indicati" (cfr. Cass. nn. 2251/2013, 1744/2013). Nella fattispecie in esame i reclamanti non hanno tempestivamente eccepito tale nullità nel primo grado di giudizio, avendo anche omesso di depositare nel termine assegnato dal giudice note critiche alla ctu, né a tal fine può rilevare il reclamo proposto avverso il decreto provvisorio del 16/3/2011, con cui avevano formulato le medesime censure nei confronti della consulenza, trattandosi di deduzione tardiva ai fini della nullità, in base ai principi più volte affermati dalla Suprema Corte. La Corte osserva in ogni caso che tutti i rilievi formulati nei confronti della espletata consulenza sono privi di fondamento, anche sotto il profilo della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poiché:

-il mancato rispetto degli adempimenti formali di cui all'art. 195 c.p.c. non è nella specie attribuibile al ctu ma discende dal provvedimento del giudice che nel conferire l'incarico al consulente ha previsto solo il termine per il deposito della relazione ed il termine per il deposito di note critiche delle parti, consentendo comunque in tal modo il pieno esercizio del diritto di difesa rispetto all'esito della consulenza, né del resto è prevista alcuna ipotesi di nullità per la violazione della procedura di cui alla norma citata;

-la pronuncia del Tribunale, diversamente da quanto affermato nel reclamo, è intervenuta in data 4/3/2013, quindi in epoca successiva al termine concesso alle parti per il deposito di note critiche (27/4/2011), termine prima del quale è stato emesso da parte del Tribunale solo il decreto provvisorio ed urgente del 16/3/2011, che non è oggetto di reclamo in questa sede essendo già stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello;

-i consulenti di parte, come risulta dagli atti ed in particolare dai verbali delle operazioni peritali, sono stati sempre presenti a dette operazioni, sono stati informati della somministrazione dei test, i fogli dei test sono stati firmati dalle parti, i risultati dei test sono stati discussi con i consulenti di parte, la somministrazione dei test da parte di personale esperto indicato dal ctu era stata autorizzata dal giudice;

-la relazione della ctu reca la data del deposito;

-il riferimento all'interno della relazione di ctu ad un certificato in data 27/3/2009 non comporta violazione dell'art. 198 c.p.c., considerato che tale norma concerne l'esame contabile e che comunque il documento indicato è stato consegnato alla ctu dalla stessa Amerighi, come risulta dalla lettura della relazione.

Deve essere altresì disattesa l'eccezione di nullità dell'intero procedimento di primo grado formulata in relazione alla dedotta omessa audizione del P.M. nel corso del giudizio ed alla omessa comunicazione allo stesso P.M. del decreto poiché dagli atti risulta non solo che è stato lo stesso P.M. a dare ingresso al procedimento con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. ma anche che al P.M. è stato sempre chiesto il parere prima della pronuncia dei provvedimenti del Tribunale, compreso quello reclamato in questa sede, che è stato poi ritualmente comunicato al P.M. medesimo.

L'eccezione di violazione dell'art. 336 c.c. oltre che degli artt. 1, 3, 6 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo formulata in relazione alla mancanza nel decreto di un termine di efficacia oltre che del presupposto della assoluta urgenza è palesemente infondata poiché il decreto reclamato non è stato pronunciato in via provvisoria ed urgente ai sensi della norma citata, ma in via definitiva e pertanto non deve contenere alcun termine di efficacia né deve essere sostenuto da ragioni di urgenza.

L'istanza di ricusazione del ctu è tardiva in quanto non formulata nel termine di cui all'art. 192, 2° c., c.p.c. e quella di ricusazione del curatore speciale correttamente è stata respinta dal Tribunale poiché il curatore rappresenta il minore quale parte del procedimento e pertanto rispetto ad esso non si configurano le problematiche che giustificano gli istituti dell'astensione e della ricusazione del giudice o del consulente tecnico.

Quanto ai motivi di censura attinenti al merito della decisione la Corte osserva che la pronuncia impugnata, come emerge dalla sua lettura e dalla analitica ricostruzione nella stessa compiuta dell'intera vicenda processuale e delle circostanze che di volta in volta hanno richiesto l'intervento del Tribunale per l'adozione di provvedimenti provvisori, non si è fondata sulle sole risultanze della consulenza psicologica ma anche sulle condotte poste in essere dalla Amerighi nel tempo, in epoca precedente e successiva alla elaborazione della consulenza, che hanno rivelato la sua grave inidoneità a svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale con serio pregiudizio per la figlia, con specifico riferimento al diritto della stessa di crescere in modo sereno e di mantenere un rapporto equilibrato e costante con il padre, diritto che la Amerighi ha dimostrato di non riuscire a garantire.

La consulenza tecnica, svolta in modo puntuale e approfondito e sostenuta da argomentazioni ben motivate, come tali pienamente condivisibili, ha fondato le proprie conclusioni non solo sui risultati dei test psicodiagnostici, come affermato dalla reclamante, ma anche sulla documentazione agli atti, sui colloqui clinici individuali e congiunti e sull'osservazione dei comportamenti, così come può desumersi dalla lettura della relazione della ctu. La ctu ha riferito di avere constatato dalla certificazione medica del servizio di pronto soccorso dell'ospedale S. Spirito del 2009, consegnatale dalla stessa Amerighi, che questa, durante la gravidanza, era stata invitata a sottoporsi ad intervento terapeutico presso il Servizio di Salute Mentale di S. Maria della Pietà, ma che non si era mai sottoposta a visite o terapie. La ctu ha poi precisato di avere riscontrato, nel corso dei colloqui con la Amerighi, che la stessa aveva sempre posto difficoltà, prive di consistenza e di ogni ragione, rispetto alla attuazione degli incontri tra il padre e la figlia secondo le modalità originariamente stabilite dal Tribunale, aveva manifestato con toni fortemente alterati la sua contrarietà ad eventuali

contatti tra il Mangifesta ed il pediatra della bambina, aveva accusato il Mangifesta di avere commesso un omicidio colposo per poi ridimensionare l'accaduto, dicendo al ctu che l'aveva interrogata sul punto, che si trattava solo di una diceria, infine che non si era presentata all'ultimo incontro con la ctu e non aveva presentato alcuna proposta in merito alla collocazione ed alla frequentazione della minore per il periodo futuro, sebbene fosse stata più volte sollecitata in tal senso dalla ctu. La consulente, dopo aver riportato la sintesi di tutti gli incontri effettuati con le parti, con la minore e con i nonni materni e paterni, ha sottolineato che la Amerighi, "in tutte le occasioni in cui è stata osservata, in cui ha interagito con la CTU o ha ragionato rispetto alla situazione della minore, si è comportata, cercando di escludere una libera frequentazione della figlia da parte del padre, sia al momento attuale che in prospettiva. Vale tendenza alla esclusione sembra sia stata "agita" anche in occasione degli incontri protetti, quando con gli operatori ha escluso la possibilità di uscire dalla stanza in cui, oltre al padre, restava comunque presente l'operatrice (vedi le relazioni del Servizio sociale e soprattutto il pro memoria dato dalla stessa signora Amerighi alla CTU)...Le modalità di gestione della figlia tendenti ad escludere la figura genitoriale paterna, i comportamenti assolutamente imprevedibili (la signora può rivare improvvisamente e senza alcuna apparente motivazione, da atteggiamenti del tutto appropriati anzi affettuosi, simpatici e seduttivi a drammatici scoppi d'ira se sono messi in forse le sue idee, può agire senza pensare, alle conseguenze delle sue azioni ...) richiedono, da un lato provvedimenti immediati a tutela della minore e del diritto della medesima all'accesso all'altro genitore, dall'altro un lungo e serio impegno a curarsi sia dal punto di vista psicologico che farmacologico. Senza un cambiamento serio e duraturo delle caratteristiche di personalità più disfunzionali della madre possiamo prevedere che la minore sarà vittima della Sindrome di Alienazione Genitoriale e il padre corre il rischio di accuse anche gravi di comportamenti inadeguati nei confronti della minore appena saranno liberalizzati i suoi incontri con la figlia Arianna".

Quanto agli esiti degli esami psicodiagnostici, che, come detto e sin qui esplicitato, hanno costituito solo uno degli elementi di valutazione, la ctu ha accertato che per la Amerighi "si configura una situazione di fragilità nella strutturazione della personalità, coperta da un adattamento conformista. La signora Amerighi ha una dotazione intellettuale nella norma, ma il suo funzionamento cognitivo è influenzato dalla inadeguatezza di aspetti emotivi irrisolti. Sono assenti capacità di contattare il proprio mondo interiore e di elaborare in maniera personale gli stimoli provenienti dall'esterno. La fragilità interiore viene mascherata da un adattamento di copertura che tuttavia non risulta efficace nel lungo periodo e soprattutto nelle situazioni di stress. Quando tale copertura viene meno emerge una tendenza a confabulare e un esame della realtà non adeguato...Può compiere azioni mirate ad ottenere immediata soddisfazione e non tollerare la frustrazione se non riceve immediata gratificazione. Nelle situazioni in cui sperimenta una frustrazione, infatti, e la carica affettiva è eccessiva, può agire senza pensare alle conseguenze delle sue azioni e in maniera aggressiva e recriminatoria verso l'altro".

Sulla base dell'esame di quanto emerso dai colloqui clinici individuali e congiunti e osservato nell'ambito dei comportamenti tenuti dalla perizianda nel corso delle operazioni peritali, e tenuto conto dell'anamnesi fornita dalla lettura dei documenti agli atti la ctu ha diagnosticato nella Amerighi un serio disturbo della personalità compatibile con la diagnosi di disturbo istrionico di personalità. La ctu all'esito di tali considerazioni e ritenuta la piena capacità genitoriale del padre, rispetto al quale è stata esclusa presenza di disturbi della personalità, aveva suggerito l'affidamento esclusivo della minore al padre e la previsione di incontri con la madre in forma protetta.

Quanto alle condotte della Amerighi poste a fondamento della valutazione del Tribunale, va ricordato che, a seguito dei ricorsi presentati dal P.M. ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c e dai genitori per l'affidamento della figlia, il Tribunale con un primo decreto del 31/5/2010 aveva disciplinato le modalità di incontro tra il padre e la figlia ed incaricato il Servizio Sociale di monitorare la situazione del nucleo familiare; tale decreto era stato reclamato dalla Amerighi dinanzi alla Corte d'Appello che aveva rilevato la manifesta infondatezza dell'impugnazione e che aveva verificato

•  
L'esistenza di una intensa relazione affettiva tra il padre e la figlia ed il comportamento non collaborativo della Amerighi nei confronti del Servizio Sociale. Tale atteggiamento di scarsa collaborazione da parte della Amerighi si era protratto nel tempo tanto che il Tribunale, al fine di garantire la frequentazione tra padre e figlia ostacolata dalla madre, aveva disposto con decreto del 15/11/2010 che gli incontri tra i due si svolgessero presso il Servizio Sociale e, successivamente, preso atto delle risultanze della consulenza tecnica e della richiesta della ctu (depositata il 10/3/2011) di adottare provvedimenti urgenti a tutela della minore a fronte della elevata conflittualità tra le parti e della possibilità che la Amerighi potesse avere comportamenti imprevedibili e non controllabili, con decreto in data 16/3/2011 aveva disposto l'immediato collocamento della bambina presso il padre e vietato i contatti tra la figlia e la madre fino a quando quest'ultima non avesse intrapreso un percorso psicoterapeutico presso il DSM. Il Tribunale con successivo decreto in data 7/12/2011, emesso in via provvisoria, preso atto dell'inizio da parte della Amerighi del prescritto percorso psicoterapeutico, aveva disposto la ripresa degli incontri tra madre e figlia, da svolgere in forma protetta presso il Centro Fregosi, ed aveva incaricato il Centro medesimo di svolgere una valutazione della personalità della madre e del rapporto con la figlia; solo in seguito alla comunicazione da parte del Centro Fregosi in ordine alla mancata presentazione della Amerighi agli incontri fissati (ad eccezione del primo) per la attuazione del percorso finalizzato alla ripresa della frequentazione con la figlia, alla nota della Asl (11/1/2013) circa il mancato proseguimento da parte della Amerighi del percorso psicoterapeutico, svolto solo dal marzo al giugno 2011, e gli inutili tentativi di riprendere i contatti con lei, ed alla relazione del Servizio Sociale del 7/2/2013 circa il mancato interessamento della madre verso la figlia, della quale non aveva più chiesto notizie, il Tribunale ha adottato il provvedimento reclamato, osservando come sulla base di tutti gli elementi acquisiti sia emersa la grave incapacità della Amerighi di assolvere ai doveri genitoriali.

Il convincimento espresso dal Tribunale è pienamente condiviso dalla Corte poiché le circostanze fin qui esposte rivelano l'inadeguatezza della madre nello svolgimento del ruolo genitoriale, dimostrata dalla sua incapacità di assicurare alla figlia il mantenimento di una relazione equilibrata con la figura paterna, di comprendere la reale natura delle proprie problematiche personali, di aderire alle proposte di intervento terapeutico formulate nei suoi confronti con la specifica finalità del recupero di un sano rapporto tra lei e la figlia e quindi di farsi carico in modo responsabile delle esigenze affettive ed emotive della figlia. Come già evidenziato la Amerighi ha da sempre ostacolato i rapporti tra il padre e la figlia ed in particolare ha impugnato il decreto che disciplinava la frequentazione tra i due, ha indotto il Tribunale, con il suo comportamento ostativo, a disporre incontri protetti tra padre e figlia, ha persistito in tale condotta durante gli incontri protetti, non rispettando il calendario programmato e non lasciando mai la figlia sola con il padre (v. relazione Asl 1/3/2011), nonché, come già detto, durante l'espletamento della consulenza tecnica; la Amerighi ha immotivatamente interrotto il percorso psicoterapeutico presso la Asl, al cui svolgimento il Tribunale aveva condizionato la possibilità di una ripresa dei contatti con la figlia (v. decreto del 16/3/2011 e relazione Asl 11/1/2013), e non ha voluto svolgere il percorso programmato dal Centro Fregosi su incarico del Tribunale proprio al fine di riprendere la relazione con la figlia; a tale riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, risulta provato che la Amerighi, dopo il primo colloquio avuto con gli operatori del suddetto Centro il 17/1/2012, aveva concordato con gli stessi due successivi incontri per il 20 ed il 24 gennaio, ma non si è presentata e non ha risposto alle telefonate ed ai messaggi sul cellulare da parte del Centro (v. nota del Centro Fregosi in data 1/2/2012). Si tratta di comportamenti gravi che rivelano una forte inidoneità genitoriale ed una immotivata resistenza ai programmati interventi terapeutici volti al recupero della relazione con la figlia, che in quanto tali si riflettono negativamente sulla condizione



• di quest'ultima. La Amerighi, anche dopo la pronuncia del decreto reclamato, ha persistito nella condotta trasgressiva delle disposizioni del Tribunale, in particolare non ha ottemperato alla prescrizione contenuta nel decreto medesimo di intraprendere presso la competente struttura pubblica un percorso di recupero delle capacità genitoriali e di sottoporsi al necessario sostegno terapeutico presso il competente DSM, in tal modo dimostrando di non nutrire un autentico interesse per il benessere psico-fisico della figlia e per la realizzazione del suo diritto ad essere adeguatamente assistita, moralmente e fisicamente, sia dal padre che dalla madre: le prescrizioni impartite alla Amerighi hanno infatti il solo scopo di consentirle il raggiungimento di un livello adeguato di idoneità genitoriale, allo stato carente per le ragioni indicate, e quindi il graduale recupero della relazione con la figlia. Tale relazione si è interrotta a causa dei pregiudizievole comportamenti della madre, protrattisi nel tempo, e allo stato attuale non può essere ripresa a causa del manifestato rifiuto della Amerighi a sottoporsi ai prescritti interventi terapeutici, necessari al recupero della sua capacità genitoriale.

Con riferimento al motivo di censura concernente l'affidamento esclusivo della figlia al padre, la Corte rileva che i procedimenti penali a carico dello stesso per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. commessi in danno della Amerighi, iniziati a seguito delle denunce di quest'ultima in un clima di elevata conflittualità tra le parti, non costituiscono un ostacolo a tale affidamento, considerate la positività degli accertamenti della ctu sulla personalità e sulla capacità genitoriale del Mangifesta, la disponibilità di quest'ultimo rispetto ai percorsi terapeutici attivati in suo favore e la bontà delle condizioni di vita della minore sotto ogni aspetto a seguito del suo collocamento presso il padre. In proposito il T.S.M.R.F.F. della ASL RMA, con la recente relazione in data 13/9/2013, ha dichiarato di avere continuato senza interruzione il monitoraggio sulla minore, iniziato nel marzo 2011 all'atto del collocamento presso il padre, ed ha riferito che la bambina è sempre stata accompagnata agli appuntamenti dal padre, che partecipa agli incontri con piacere, che la stessa presenta un ottimo livello cognitivo, che i segnali di disagio presenti nella fase iniziale del collocamento sono spariti e che ha una valida relazione affettiva con il padre; quanto a quest'ultimo il Servizio ha precisato che continua regolarmente il percorso di sostegno alla genitorialità, mentre la madre non ha più avuto contatti con il Servizio dal gennaio 2012 e non vede la figlia dal 24/3/2011.

Infine con riferimento alla richiesta dei nonni materni di ripristino della frequentazione con la nipote ed alla preliminare eccezione di nullità dagli stessi formulata, la Corte osserva che l'omessa pronuncia nel dispositivo sul ricorso proposto dai nonni non comporta la nullità del decreto che, nella parte dedicata alla motivazione, si è pronunciato sul punto respingendo il ricorso medesimo ed è noto che l'interpretazione del provvedimento giurisdizionale e l'individuazione del contenuto precettivo dello stesso vanno effettuate attraverso la correlazione del dispositivo con la motivazione. Nel merito la Corte rileva la correttezza della decisione sul punto adottata dal Tribunale non essendo opportuno, a fronte del divieto di rapporti tra la figlia e la madre, consentire gli incontri con i nonni materni che, per quanto risulta dagli atti (v. in particolare la relazione della ctu), vivono con la Amerighi ed hanno pienamente condiviso le sue ragioni nella vicenda processuale in oggetto. La ripresa dei contatti con i nonni materni allo stato attuale potrebbe avere pregiudizievole riflessi sulla condizione psicologica della minore, che in questo momento è serena, e pertanto non potrà essere disposta fino a quando non verrà ristabilita la relazione con la madre, nel momento in cui quest'ultima, responsabilmente e doverosamente, riterrà di aderire alle prescrizioni contenute nel decreto reclamato, che costituiscono l'unico percorso utile ed efficace al fine di recuperare il rapporto con la figlia.



• Per tutte le ragioni fin qui esposte i due reclami devono essere respinti, con la conferma della pronuncia di decadenza della madre dalla potestà genitoriale e di tutte le altre statuizioni adottate dal Tribunale, tra cui la prescrizione alla Amerighi di intraprendere gli indicati percorsi terapeutici presso le competenti strutture pubbliche. Il Servizio già incaricato del monitoraggio sulla condizione della minore (ISRMEE ASI. ROMA) dovrà riferire con sollecitudine alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma in ordine all'eventuale sottoposizione della Amerighi ai suddetti percorsi e all'esito degli stessi al fine della adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della minore.

Per il principio della soccombenza i reclamanti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del Mangifesta e, quanto al curatore speciale, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U. 115/2002 stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

### **P.Q.M.**

La Corte pronunciando sui reclami proposti da Pantasilea Ginevra Amerighi e da Roberta Ricci e Roberto Amerighi avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 4/3/2013 così provvede:

rigetta i reclami;


dispone che il Servizio già incaricato del monitoraggio sulla condizione della minore (ISRMEE ASI. ROMA) riferisca con sollecitudine alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma in ordine all'eventuale sottoposizione della Amerighi ai prescritti percorsi terapeutici ed all'esito degli stessi al fine della adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della minore;

condanna Pantasilea Ginevra Amerighi, Roberta Ricci e Roberto Amerighi, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Fabio Mangifesta e, per quanto riguarda il curatore, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U. 115/2002, liquidate per ciascuna delle due parti reclamate in € 3.000,00.

Così deciso il 12/11/2013 nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, sezione minorenni.

**Si comunichi alle parti ed al T.S.M.R.E.E. e al DSM della Asl Roma A.**

**Il Presidente estensore**



**Depositata in Cancelleria**



Oggi: 22-1-2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Patrizia Ciarra*